

Mentire sul guidatore è reato

Per la Cassazione è integrato il reato ex art. 483 c.p. se si dichiara falsamente che alla guida c'era un'altra persona

di Lucia Izzo

Chi, a seguito di una violazione del codice della strada, dichiara che **alla guida c'era persona diversa** dall'effettivo responsabile rischia una **condanna per falso ideologico**. Se gli agenti accertatori sono scrupolosi o indagano sulla dichiarazione, dunque, il tentativo di salvarsi dalla **decurtazione dei punti e dalla sospensione della patente** potrebbe portare a conseguenze ancor più dannose, ossia rischiare fino a **due anni di reclusione** e, in taluni casi, non poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Lo ha rammentato la **Corte di Cassazione**, quinta sezione penale, nella sentenza **n. 12779/2017** (qui sotto allegata) pronunciata sulla vicenda di una donna condannata per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico reclusione fino a due anni.

Dopo essere stata multata per aver **utilizzato il cellulare alla guida**, la donna, intestataria della vettura, trasmetteva una dichiarazione in cui affermava che, al momento della contravvenzione, **alla guida del veicolo vi fosse in realtà suo padre**.

Dichiarazione che i giudici di merito hanno ritenuto falsa poiché, in base a quanto **riferito dal verbalizzante della contravvenzione**, la persona che si trovava alla guida dell'autovettura con il telefono cellulare in mano era una donna. Inutile dunque cercare di modificare l'esito della vicenda in Cassazione: i giudici di legittimità rammentano che *"il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. sussiste allorché la dichiarazione del privato sia **trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati**, il che avviene quando la legge obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente"*.

Si tratta di quanto accaduto nella situazione esaminata, spiegano gli Ermellini, poiché la dichiarazione sull'identità del conducente produce **l'effetto di individuare il soggetto destinatario della sanzione** amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento.

Quanto alla censura che la donna ha sollevato circa la **ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto**, i giudici spiegano che dalla complessiva argomentazione riguardante la vicenda, si ricava una giustificazione implicita del disconoscimento della causa di non punibilità.

Ciò avviene, in particolare, relativamente ai richiami a **fini sanzionatori alla gravità del fatto, ai precedenti penali dell'imputata e alla sfrontatezza** che questa ha mostrato a fronte dell'accertamento di cui al verbale, nel quale si dava atto del sesso femminile del conducente dell'autovettura. Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.